



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013

Allegato

Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (L 39/2011, art. 2, comma 9)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2013

Allegato

Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra (L 39/2011, art. 2, comma 9)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Mario Monti

e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vittorio Grilli

d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare

Corrado Clini

Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10 Aprile 2013

PREMESSA

L'articolo 2, comma 9 della legge n. 39 del 7 aprile 2011 di rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio stabilisce che *'in allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi'*.

La presente relazione è stata predisposta in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011 e pone particolare attenzione agli ultimi sviluppi del negoziato internazionale in materia di cambiamenti climatici in considerazione della rilevanza delle decisioni assunte nel corso della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto (Doha, dicembre 2012). Le informazioni riportate nella presente relazione sono coerenti con quelle di cui alla Delibera del CIPE recante il *Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020*, approvata in data 8 marzo 2013, ma aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi per gli anni 2011 e 2012.

1. LE RECENTI EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE E EUROPEO

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)¹ rappresenta al momento l'unico trattato internazionale globale finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra² individuati come i maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta ('cambiamenti climatici'). Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel febbraio 2005 e regola tali emissioni per il periodo 2008-2012.

Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato sia dalla Comunità Europea che dai suoi Stati Membri. In particolare la Comunità Europea nel suo complesso si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 8 per cento rispetto ai livelli del 1990, successivamente tale impegno assunto collettivamente, è stato ripartito in maniera differenziata tra gli Stati Membri della UE. In tale contesto l'Italia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6,5 per cento rispetto ai

¹ La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici costituisce il quadro di riferimento per la lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale, ma al contrario del Protocollo di Kyoto, si pone quale obiettivo la stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra al 2000 rispetto al 1990 e non impegni di riduzione.

² Anidride carbonica, protossido di azoto, metano, gli idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo.

livelli del 1990 nel periodo 2008-2012 (Legge 120/2002), ossia le emissioni di gas serra non potranno superare le 483,3 MtCO₂/anno.

Poiché il Protocollo di Kyoto regola le emissioni solo per il periodo 2008-2012, la Comunità internazionale ha ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento legalmente vincolante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo post-2012. Poiché ancora permangono numerose divergenze sullo strumento più idoneo per assicurare la protezione del clima globale nel medio/lungo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione, è stato adottato un approccio 'per fasi': *alcuni Paesi, tra cui la UE, hanno deciso di sottoscrivere un secondo periodo di impegno di Kyoto per il periodo 2013-2020*, contestualmente proseguiranno i negoziati da un lato per individuare possibili azioni da attuare nello stesso periodo da parte di quei Paesi che non hanno aderito al secondo periodo di impegno di Kyoto, dall'altro per giungere a un accordo unico che a partire dal 2020 regoli le emissioni di gas serra per tutti i Paesi. L'impegno sottoscritto dalla UE nell'ambito del secondo periodo di impegno di Kyoto coincide con l'impegno già assunto unilateralmente dalla UE con l'adozione del c.d. pacchetto 'clima-energia', ossia -20 per cento al 2020 rispetto ai livelli del 1990 (si veda paragrafo 1.1.) *tuttavia è previsto che le Parti che hanno sottoscritto il secondo periodo di impegno verifichino la possibilità di accrescere il proprio obiettivo di riduzione entro il 2014*. Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione Europea ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati Membri l'impegno sottoscritto dalla UE nell'ambito del secondo periodo di impegno di Kyoto e procedere alla ratifica *(la UE si è impegnata comunque a dare attuazione al secondo periodo di impegno del Protocollo a partire dal 1 gennaio 2013 indipendentemente dal completamento del processo di ratifica)*.

1.1. Il pacchetto 'clima-energia'

Il Consiglio Europeo di primavera del 2007 ha riconosciuto la necessità che la UE unilateralmente avvii una transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici. A tale riguardo il Consiglio si è impegnato a raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra:

- obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, da innalzare al 30 per cento nel caso di raggiungimento di un accordo globale per contrastare i cambiamenti climatici nel periodo 2008-2012;
- riduzione dei consumi energetici del 20 per cento rispetto allo scenario *business as usual*;
- produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi energetici della UE;
- uso dei biocombustibili per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti.

In aggiunta il Consiglio Europeo di primavera del 2007 ha stabilito la necessità di sviluppare un quadro di riferimento tecnico, economico, normativo al fine di diffondere le tecnologie per la cattura e il sequestro del carbonio entro il 2020.

A seguito delle decisioni del Consiglio, è stato approvato il '*pacchetto clima-energia*', ossia un' insieme di direttive/decisioni finalizzate a dare attuazione agli impegni assunti. Tra i vari provvedimenti legislativi in materia di gas serra, quello che ha conseguenze più rilevanti per la finanza pubblica è la Decisione 406/2009³ (c.d. *Decisione 'Effort Sharing'*) e la Direttiva 2003/87/CE (c.d. Direttiva '*Emissions Trading*').

Si segnala infine che il 14 marzo 2011 la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione (COM(2011)112) sulla *Roadmap* per una transizione al 2050 a una economia competitiva a basso contenuto di carbonio in cui si afferma che tale transizione passa attraverso 'tappe' che prevedono riduzioni del 25 per cento al 2020, del 40 per cento al 2030, del 60 per cento al 2040 e dell'80 per cento al 2050 rispetto ai livelli del 1990. La Comunicazione afferma inoltre che se l'Unione Europea da piena attuazione agli obiettivi di efficienza energetica, le emissioni di gas a effetto serra al 2020 si ridurranno del 25 per cento rispetto ai livelli del 1990 superando così l'obiettivo del 20 per cento di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007. A complemento della *Roadmap* al 2050, saranno pubblicate *Roadmap* settoriali e in particolare entro aprile 2013 sarà pubblicato il Libro verde sul *Framework* 'Clima-Energia' al 2030.

1.1.1 La Decisione 'Effort sharing'

La Decisione ripartisce tra gli Stati Membri l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non regolati dalla Direttiva 2009/29/CE (agricoltura, trasporti, residenziale e civile). Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del -13 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

1.1.2 La direttiva 'Emissions Trading'

Un altro provvedimento chiave per l'attuazione degli impegni assunti dal Consiglio Europeo del 2007 è la revisione della c.d. Direttiva '*Emissions Trading*' (Direttiva 2009/29/CE).

A partire dal 2005 la direttiva '*Emissions Trading*' (Direttiva 2003/87/CE) ha istituito il sistema comunitario per lo scambio delle quote di gas serra all'interno della Comunità (EU ETS). Il funzionamento del sistema EU ETS è stato significativamente rivisto per il periodo 2013-2020 con l'approvazione della Direttiva 2009/29/CE ed è di seguito sintetizzato:

- La direttiva regola le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior parte delle attività industriali⁴ e dal settore aereo, e prevede l'obbligo di rendere annualmente un numero di 'quote' di emissione pari alle emissioni di CO₂ rilasciate durante l'anno precedente⁵. La restituzione delle quote avviene per via informatica attraverso il registro nazionale.

³ Decisione concernente gli sforzi degli Stati Membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

⁴ Attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.

⁵ Ad esempio nel 2008 i gestori devono rendere quote in numero pari alle emissioni di CO₂ rilasciate dall'impianto nell'anno 2007.

- Nel periodo 2008-2012 tutti i settori hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito. A partire dal 2013 solo alcuni settori (prevalentemente i settori manifatturieri) possono beneficiare di quote assegnate a titolo gratuito, mentre il settore termoelettrico deve acquistare le quote all'asta o sul mercato. Una quota rappresenta il diritto per l'operatore di rilasciare 'gratuitamente' in atmosfera una tonnellata di CO₂. Se l'operatore nel corso dell'anno emette in atmosfera emissioni in quantità maggiore delle quote a esso rilasciate deve acquistare (sul mercato o all'asta) quote per 'coprire' le emissioni in eccesso (il prezzo della quota è determinato dal mercato sulla base dell'equilibrio tra domanda e offerta). Al contrario se nel corso dell'anno l'operatore emette in atmosfera emissioni in quantità minore rispetto alle quote a esso rilasciate può vendere sul mercato le quote non utilizzate ai fini della restituzione e in alcun modo è possibile recuperare le quote non utilizzate dall'operatore per adempiere all'obbligo di restituzione.

2. IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI KYOTO

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto (L. 120/2002) l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra del -6,5 per cento nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. Tale impegno implica che le emissioni nazionali di gas a effetto serra non potranno superare le 483,3 MtCO₂eq all'anno nel periodo 2008-2012. Nel periodo 2008-2012 le emissioni nazionali sono state di circa 503,9 MtCO₂/anno, pertanto la distanza dall'obiettivo di Kyoto è di circa 21Mt/anno.

2.1 Situazione emissiva

La Tavola 1 riporta le emissioni nazionali di gas a effetto serra per gli anni 2008-2011 e una stima preliminare di quelle relative all'anno 2012. Il 'gap' medio annuo è di circa 21,04 MtCO₂eq.

Una sintesi delle emissioni storiche per il periodo 1990-2011 è riportata in Allegato 1.

TAVOLA 1 – EMISSIONI NAZIONALI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) NEL PERIODO 2008-2012

	2008	2009	2010 (MtCO ₂ eq.)	2011	2012
Emissioni nazionali, di cui:					
<i>ETS</i>	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6
<i>Non ETS</i>	320,9	306,7	309,8	299,1	285,2
CERs/ERUs ⁶ già acquistati	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Emissioni nazionali (inclusi CERs/ERUs)	520,5	506,3	509,4	498,7	484,8
Obiettivo di Kyoto	483,3	483,3	483,3	483,3	483,3
Distanza dall'Obiettivo di Kyoto	37,2	23,0	26,1	17,4	1,5

⁶ *Certified Emissions Reductions* (Riduzioni di emissioni certificate) / *Emissions Reduction Units* (Unità di riduzione di emissioni), ossia i crediti di emissione che sono generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato alla riduzione di emissioni rispettivamente o in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione.

Il contributo emissivo dei settori ETS al totale nazionale è pari a 201,6 MtCO₂/anno, ossia pari al numero totale di quote assegnate attraverso la Decisione di Assegnazione 2008-2012. Tale contributo è costante nel periodo poiché nel caso in cui le emissioni dei settori ETS risultassero inferiori alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti potrebbero vendere le quote in eccesso sul mercato comunitario con un beneficio economico per l'impresa, e quindi non contribuirebbero ulteriormente al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'Italia. Analogamente nel caso in cui i settori emettessero in misura superiore alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti devono acquistare quote di emissione sul mercato comunitario senza che l'aumento delle emissioni comporti un 'aggravio' del 'gap' dell'Italia.

2.2 Azioni per il rispetto dell'obiettivo di Kyoto

Come previsto dalla Delibera del CIPE recante il *Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020*, approvata in data 8 marzo 2013, al fine di un'accurata quantificazione delle risorse necessarie per rispettare l'obiettivo di Kyoto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra per l'anno 2011 e della stima aggiornata delle emissioni per l'anno 2012, presenta al CIPE l'aggiornamento della distanza dall'obiettivo di Kyoto, una proposta del portfolio di AAUs⁷, CERs/ERUs da acquistare sul mercato internazionale del carbonio per 'colmare' tale distanza e relativa stima delle risorse necessarie. Si evidenzia che mentre l'acquisto di AAUs non è soggetto a limitazioni quantitative, la quantità massima di CERs/ERUs acquistabili dal Governo è di circa 13 MtCO₂eq/anno⁸.

Si segnala infine che presso la Banca Mondiale è stato istituito con apposito accordo sottoscritto dal MATTM, l'*Italian Carbon Fund* attraverso il quale è possibile procedere all'acquisto sul mercato internazionale del carbonio sia di CERs/ERUs sia di AAUs.

2.3. Conseguenze in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto

Le Parti del Protocollo di Kyoto hanno istituito un meccanismo *ad hoc* per la risoluzione delle controversie e per gestire il mancato adempimento dei vari obblighi internazionali previsti dal Protocollo attraverso il Comitato di Compliance (costituito da un ramo di facilitazione, *Facilitative Branch*, e da un ramo di attuazione, *Enforcement Branch*).

⁷ *Assigned Amount Units* (Unità di ammontare assegnato), ossia la quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

⁸ Il principio di supplementarietà richiede agli Stati Membri di limitare l'uso dei meccanismi per una quantità pari al massimo al 50 per cento dello sforzo di riduzione. Considerato che in fase di valutazione della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 la Commissione Europea ha definito lo sforzo di riduzione come la distanza da Kyoto rispetto all'anno 2005 (90,4 MtCO₂eq.), la quantità complessiva di CERs/ERUs che possono essere utilizzati per rispettare l'obiettivo di Kyoto è pari a 45,15 MtCO₂eq (0,50*90,3 MtCO₂eq). La quantità di CERs/ERUs che possono essere utilizzati dal Governo per rispettare l'obiettivo di Kyoto (13,85 MtCO₂) si ricava sottraendo ai 45,15 MtCO₂, l'uso di CERs/ERUs consentito ai settori ETS (30,2 MtCO₂eq) e la quantità di CERs/ERUs già acquistata dal Governo per i settori non ETS (circa 2,0 MtCO₂eq).

La verifica degli adempimenti di Kyoto sarà svolta dal *Compliance Committee* a seguito della notifica dell'Italia dell'inventario nazionale delle emissioni di gas serra per l'anno 2012 (notifica che deve avvenire entro il 15 aprile 2014). Più precisamente a seguito della notifica il Segretariato della Convenzione verificherà la correttezza dell'inventario e a partire dalla data di conclusione della verifica l'Italia avrà 100 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione sulla base dei valori di emissione consolidati per il periodo 2008-2012.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni l'*Enforcement Branch* applica le seguenti misure:

- sottrae dalle unità assegnate di riduzione per il periodo di adempimento successivo (post-2012) un quantitativo pari all'ammontare di quote in eccesso aumentato del **30 per cento**;
- richiede alla Parte inadempiente l'adozione di un piano nazionale di adempimento idoneo a porre la Parte nella condizione di rispettare l'obiettivo;
- sospende la possibilità per la Parte di trasferire le unità di riduzione generate attraverso i meccanismi flessibili.

Poiché il Protocollo è stato sottoscritto anche dalla Comunità Europea che ne è Parte a seguito dell'adozione della decisione 2002/358/CE, qualora l'Italia non rispettasse il proprio obiettivo di riduzione sarebbe oggetto di una procedura di infrazione per mancato adempimento di obblighi comunitari.

3. SITUAZIONE EMISSIVA RISPETTO ALL'OBIETTIVO DI CUI ALLA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 406/2009 DEL 23 APRILE 2009

La Decisione n 406/2009 regola le emissioni di gas serra dei settori non ETS (prevalentemente agricoltura, industria e trasporti) definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per il periodo 2013-2020 differenziati per ciascuno Stato Membro. Con decisione della Commissione Europea al momento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, gli obiettivi annuali per l'Italia sono stati determinati come indicato in Tavola 2. In Tavola 2 sono stati riportati sia gli obiettivi determinati sulla base della metodologia internazionale di stima delle emissioni vigente (prima riga) sia quelli risultanti dall'applicazione della metodologia aggiornata che le Parti del Protocollo di Kyoto dovranno applicare a partire dal 2013 (seconda riga).

TAVOLA 2: OBIETTIVI DI CUI ALLA DECISIONE N. 406/2009/CE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assegnazione fattori di emissione (2° rapporto IPCC)	310,1	308,1	306,2	304,2	302,2	300,2	298,3	296,3
Assegnazione fattori di emissione (4° rapporto IPCC)	317,8	315,6	313,5	311,3	309,2	307,1	304,9	302,8

Nell'eventualità che quest'ultima metodologia divenisse vincolante, si farebbe direttamente riferimento agli obiettivi di cui alla seconda riga di Tavola 2. Tali obiettivi saranno aggiornati per tenere conto delle emissioni degli impianti 'nuovi entranti' nel sistema ETS per il periodo 2013-2020 stimabili al momento stimate in

circa 10 MtCO₂ per l'intero periodo 2013-2020. A seguito del consolidamento dei valori, tale quantità sarà sottratta ai valori emissivi per i settori non ETS di cui alla Tavola 3 e sommata ai valori emissivi per i settori ETS.

3.1. Situazione emissiva settori non ETS

La Tavola 3 riporta una stima delle emissioni nazionali di gas a effetto serra per gli anni 2013, 2015 e 2020 tenendo conto:

- degli effetti delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2010 ed elencate in Allegato 2 a esclusione delle misure in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 (scenario tendenziale);
- degli effetti delle misure adottate in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 ed elencate in Allegato 3 (scenario 'con misure').

Come evidenziato nella tavola, la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE. Il superamento degli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE cautele dalle inevitabili incertezze derivanti dalle ipotesi fatte sull'andamento economico e dalle assunzioni in fase di stima degli effetti delle politiche e misure, pertanto si evidenzia la necessità di assicurare la piena attuazione delle misure di cui agli allegati 2 e 3. In caso contrario, le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste.

TAVOLA 3: EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) PER I SETTORI NON ETS (MTCO₂EQ)

	2013	2015 (MtCO ₂ eq)	2020
Emissioni non ETS (scenario tendenziale)	293,9	298,5	310,0
Obiettivi decisione n. 406/2009	310,1	306,2	296,3
<i>Distanza dagli obiettivi</i>	-16,2	-7,7	13,7
Emissioni non ETS (scenario 'con misure')	293,9	297,2	280,1
Obiettivi decisione n. 406/2009	310,1	306,2	296,3
<i>Distanza dagli obiettivi</i>	-16,2	-9,0	-16,2

3.2 Azioni da attuare in via prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Al fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e compatibile con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia al 2050, fermo restando la necessità di assicurare l'attuazione delle misure di cui agli allegati 2 e 3, la Delibera del CIPE approvata in data 8 marzo 2013 stabilisce di:

- confermare fino al 2020 le detrazioni di imposta di cui all'articolo 4 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- estendere al 2020 il meccanismo del conto termico nell'efficienza energetica di edifici delle Pubbliche Amministrazioni e per impianti a fonti rinnovabili termiche utilizzati da edifici pubblici e da strutture private, valutando in sede di revisione del meccanismo di contabilizzare l'incentivo sulla base del risparmio raggiunto dagli interventi rispetto ai consumi attuali e all'entità delle fonti di energia fossile evitata;
- estendere dal 2017 al 2020 il meccanismo dei certificati bianchi tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE e potenziando la realizzazione di grandi progetti di risparmio energetico su sistemi infrastrutturali, anche asserviti al risparmio energetico (reti di teleriscaldamento), ai trasporti e ai processi industriali;
- applicare la rimodulazione della fiscalità energetica, tenendo conto della Direttiva Comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;
- valutare l'opportunità di introdurre benefici fiscali per gli investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale nei processi di riconversione industriale dei siti di interesse nazionale contaminati al fine di attivare crescita ed occupazione 'verde';
- valutare la fattibilità tecnico-economica dell'istituzione presso il MATTM il Catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana (di seguito 'Catalogo'):
 - le tecnologie, i sistemi e i prodotti rientranti nel Catalogo sono adottate entro il giugno 2013 con decreto del MATTM e del Ministro dello Sviluppo Economico e aggiornato annualmente partire dal 2014;
 - le imprese e soggetti privati che acquistano le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel Catalogo hanno:
 - accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;
 - diritto a una riduzione del 55 per cento dell'IVA sull'acquisto delle tecnologie dei sistemi e dei prodotti stessi;
- integrare, a partire dal 2013, il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto con il 40 per cento delle entrate derivanti dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ in accordo con quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/29/CE.

Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli impegni assunti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il MATTM provvederà regolarmente all'aggiornamento:

- dello scenario tendenziale e con misure e alla sua estensione all'anno 2030;
- dello stato di attuazione delle misure di cui agli allegati 2 e 3 e di quelle individuate quali azioni da attuare in via prioritaria;
- degli obiettivi di riduzione di cui alla Decisione n. 406/2009/CE a seguito dell'aggiornamento degli stessi da parte della Commissione Europea;
- sulla eventuale adozione da parte della Unione di obiettivi di riduzione delle emissioni ulteriori a quelli di cui alla Decisione n. 406/2009/CE;

- della distanza dagli obiettivi di cui alla Decisione n. 406/2009/CE e, ove adottati, dagli obiettivi di cui alla lettera d).

Il MATTM riferirà in merito all'aggiornamento di cui sopra in occasione della presente relazione annuale.

3.3. Conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di riduzione per il periodo 2013-2020

L'articolo 7, comma 1 della Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 stabilisce che se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE superano l'assegnazione annuale di emissioni allo Stato Membro in questione si applicano le misure seguenti:

- una deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato Membro dell'anno successivo di una quantità di tonnellate di biossido di carbonio equivalente pari all'ammontare delle emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;
- l'obbligo di predisporre un piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 7;
- la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato Membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato Membro fino a quando lo Stato Membro ha rispettato l'obiettivo di riduzione assegnato .

ALLEGATO 1: EMISSIONI SETTORIALI DI GAS A EFFETTO SERRA

	1990 ⁹	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011
	MtCO2eq								
Da usi energetici, di cui:	419,5	432,5	449,7	471,9	458,3	449,3	405,5	415,7	404,5
Industrie energetiche	134,8	140,5	152,6	160,5	161,6	156,9	131,8	133,2	131,2
Industria	90,6	86,8	84,0	80,4	75,9	72,4	56,0	61,4	61,3
Trasporti	104,0	115,6	122,6	127,5	128,9	123,8	119,4	118,8	117,9
Residenziale e commerciale	69,1	68,3	71,7	85,1	75,0	79,5	81,7	86,1	69,1
Agricoltura (usi energetici)	9,2	9,6	8,9	9,3	8,7	8,5	8,6	8,1	7,1
Altro	11,9	11,6	9,9	9,1	8,2	8,2	8,0	8,1	7,9
Da altre fonti, di cui:	97,0	99,5	101,9	102,8	97,5	92,3	86,0	85,6	84,4
Processi industriali e F-gas	36,2	35,9	36,2	42,6	38,6	35,6	30,9	32,0	31,7
Agricoltura	40,5	40,5	40,1	37,4	37,4	36,1	34,8	33,7	33,5
Rifiuti	17,9	20,8	23,2	20,7	19,4	18,7	18,5	18,2	17,5
Altro	2,4	2,2	2,3	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7
Totale, di cui	516,5	531,9	551,6	574,7	555,8	541,6	491,5	501,3	488,9
<i>ETS</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	226,0	226,4	220,7	184,9	191,5	189,8
<i>Non ETS</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	348,7	329,4	320,9	306,6	309,8	299,1

⁹ Le emissioni settoriali per l'anno 1990 sono quelle utilizzate per determinare il c.d. 'Ammontare Assegnato' (ossia le emissioni massime consentite all'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto), valore che sarà assunto quale riferimento per la verifica di adempimento dell'obiettivo di Kyoto. Tale valore non coincide con il valore relativo all'anno 1990 riportato nell'inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra.

ALLEGATO 2: MISURE I CUI EFFETTI SONO INCLUSI NELLO SCENARIO TENDENZIALE				
MISURA	OBIETTIVO	2013¹⁰	2015¹⁰	2020¹⁰
RINNOVABILI		4,40	8,60	8,60
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 1, D.M. 6 agosto 2010) e Quarto Conto Energia Fotovoltaico (D.M. 5 maggio 2011 ¹¹)	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 8000 MW	1,20	2,30	2,30
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 2, D.M. 6 agosto 2010)	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 3000 MW	0,50	0,90	0,90
D.M. 18 dicembre 2008 (attuativo Legge 244/2007 - Legge finanziaria 2008)	Innalzare l'incremento annuale dei CV a 0,75 per cento per il periodo 2007-2012 e istituire una tariffa onnicomprensiva per impianti < 1MWe	2,0	4,0	4,0
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione delle fonti rinnovabili con POR e POIN	0,70	1,40	1,40
INDUSTRIA		2,50	4,93	6,31
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,00	2,02	2,02
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign) ¹²	Adozione standard minimi obbligatori su motori elettrici e circolatori - attuazione primi regolamenti comunitari	0,30	0,54	1,92
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico attraverso la diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento per il periodo 2008-2012	0,50	0,97	0,97
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione del risparmio energetico elettrico con POR e POIN	0,30	0,66	0,66
Produzione di acido nitrico	Riduzione delle emissioni di N ₂ O da impianti che producono acido nitrico	0,40	0,74	0,74
CIVILE (Residenziale e terziario)		3,90 (2,50)	7,88 (5,03)	11,04 (6,46)
Efficienza energetica negli edifici - D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311	Standard minimi obbligatori su edifici nuovi e su grosse ristrutturazioni (valutazione quota FER scorporata)	1,10 (1,10)	2,18 (2,18)	3,61 (3,61)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55 per cento	0,30 (0,30)	0,61 (0,61)	0,61 (0,61)
Legge n.203 del 22 dicembre 2008 (Legge finanziaria 2009)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55 per cento	0,20 (0,20)	0,44 (0,44)	0,44 (0,44)
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,60 (0,66)	3,12 (1,30)	3,12 (1,30)
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign)	Adozione standard minimi obbligatori su frigoriferi, lampadine, TV, etc. Attuazione primi regolamenti comunitari	0,40	0,87	2,60

¹⁰ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori non-ETS.

¹¹ Il Quarto Conto Energia, sebbene approvato successivamente al dicembre 2010, è stato incluso nello scenario tendenziale poiché l'obiettivo previsto per il fotovoltaico è stato raggiunto già nel novembre 2011.

¹² Gli *standard* minimi su nuovi edifici, apparecchiature elettriche nell'industria e nel civile sono considerate misure decise e operative e incluse nello scenario tendenziale.

segue ALLEGATO 2: MISURE I CUI EFFETTI SONO INCLUSI NELLO SCENARIO TENDENZIALE				
MISURA	OBIETTIVO	2013	2015	2020
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione della cogenerazione con POR e POIN	0,10 (0,05)	0,24 (0,12)	0,24 (0,12)
	Incentivazione del risparmio energetico con POR e POIN	0,20 (0,19)	0,42 (0,38)	0,42 (0,38)
TRASPORTI		5,80 (5,80)	11,55 (11,55)	20,25 (20,25)
Misure infrastrutturali	Reti ad alta velocità, ottimizzazione delle reti regionali per pendolari e merci, metropolitane	1,90 (1,90)	3,75 (3,75)	5,70 (5,70)
Standard emissioni autovetture (Regolamento (EC) n. 443/2009)	Portare le emissioni medie del parco delle nuove autovetture a 120 gCO ₂ /km al 2015 e 95 gCO ₂ /km al 2020 e altre misure di efficientamento del parco circolante (pneumatici, etc.)	2,70 (2,70)	5,40 (5,40)	10,20 (10,20)
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Opere infrastrutturali intermodali: ferrovie metropolitane	0,20 (0,20)	0,32 (0,32)	1,28 (1,28)
D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 (recepimento Direttiva 2003/30/CE). D.M. 25 gennaio 2010	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti (obiettivo 4,5 per cento al 2012)	0,70 (0,70)	1,49 (1,49)	1,49 (1,49)
Direttiva 2009/28/CE	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti (obiettivo 10 per cento al 2020)	0,30 (0,30)	0,59 (0,59)	1,58 (1,58)
AGRICOLTURA, RIFIUTI		2,50 (2,50)	4,89 (4,89)	4,89 (4,89)
Fertilizzanti azotati	Razionalizzazione nell'utilizzo di fertilizzanti azotati	0,40 (0,40)	0,79 (0,79)	0,79 (0,79)
Gestione delle deiezioni animali	Recupero di biogas dagli allevamenti	0,20 (0,20)	0,40 (0,40)	0,40 (0,40)
Raccolta differenziata	Rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica	1,90 (1,90)	3,70 (3,70)	3,70 (3,70)
	TOTALE	19,10 (10,80)	37,85 (21,47)	51,09 (31,60)

ALLEGATO 3: MISURE I CUI EFFETTI SONO INCLUSI NELLO SCENARIO CON MISURE				
MISURA	OBIETTIVO	2013¹³	2015¹³	2020¹³
PRODUZIONE DI ENERGIA		0,00	0,00	0,99
Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010)	Miglioramento efficienza reti elettriche per la riduzione delle perdite delle reti elettriche di distribuzione e trasmissione	0,00	0,00	0,99
RINNOVABILI (ELETTRICHE)		0,30	4,30	16,32
Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010) D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (D.M. elettrico) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008).	Misure per raggiungere l'obiettivo elettrico al 2020 previsto dal PAN 2010 e ulteriori misure di incentivazione in attuazione del D.lgs. 28/2011 per raggiungere un target ipotizzato a 110 TWh elettriche da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo di smart grid Promozione interventi di fonti rinnovabili di piccola taglia attraverso l'utilizzo di prestiti in conto capitale (al 100 per cento dell'investimento) a tasso agevolato.	0,30	0,80	6,32
Nuove misure di promozione e incentivazione	Misure da definire a seguito verifica raggiungimento obiettivo di 130 TWh con rinnovabili elettriche sul territorio nazionale come previsto da SEN	0,00	3,50	10
RINNOVABILI (TERMICHE)		0,00	0,00	10,60 (10,60)
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) e D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (ricepimento della Dir. 2009/28/CE). D.M. 'efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche' art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Misure per la promozione di energia termica da fonti rinnovabili e di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili	0,00	0,00	10,60 (10,60)
INDUSTRIA		0,79	2,97 (0,61)	16,17 (2,69)
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012-2016)	Incentivare il risparmio energetico per il periodo 2012-2016	0,44	1,31	3,50
Piano d'azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	Ulteriore incentivazione interventi di risparmio energetico in attuazione di quanto previsto nel PAN 2010 (sistemi di illuminazione efficienti, sistemi ITC, sostituzione sistemi di riscaldamento elettrico) per il periodo 2016-2020	0,00	0,00	3,58
Piano d'Azione luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) D.M. 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2016 - 2020) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020	Promozione cogenerazione e trigenerazione	0,35	1,05	2,26

¹³ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori non-ETS.

segue ALLEGATO 3: MISURE I CUI EFFETTI SONO INCLUSI NELLO SCENARIO CON MISURE				
MISURA	OBIETTIVO	2013	2015	2020
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	Estensione al 2020 del sistema dei certificati bianchi per incentivare misure di compressione meccanica del vapore, risparmio energetico nell'industria chimica, vetro, cartaria e interventi di recupero termico nei processi industriali ad alto contenuto di energia previsti dal PAN 2010	0,00	0,00	3,69
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	1,50 (1,05)
D.M. 'efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche' art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Promozione risparmio energetico	0,00	0,61 (0,61)	1,64 (1,64)
CIVILE		0,30 (0,19)	3,36 (2,84)	16,09 (12,85)
D.M. 'efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche' art. 28 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28	Promozione risparmio energetico nel settore civile (pubblico, domestico, terziario), con interventi di coibentazione, sostituzione infissi e caldaie, installazione pompe di calore e pannelli solari termici	0	1,76 (1,76)	4,69 (4,69)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012 - 2016)	Promuovere il risparmio energetico	0,16 (0,08)	0,80 (0,40)	1,23 (0,40)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016 - 2020)	Promozione risparmio energetico	0,00	0,00	2,53 (0,75)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE). DM 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2012 - 2016) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020	Promozione cogenerazione e trigenerazione	0,14 (0,11)	0,46 (0,34)	1,49 (1,16)
Direttiva 2010/31/CE Nuovi standard di efficienza negli edifici	Ulteriore riduzione del consumo di energia negli edifici e promozione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e meccanismo di incentivazione attraverso la detrazione fiscale	0,00	0,00	4,00 (4,00)
Prolungamento detrazione fiscale 55 per cento (legge finanziaria 2009)	Incentivazione risparmio energetico edifici esistenti	0,00	0,34 (0,34)	1,15 (1,15)
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	1,00 (0,70)
TRASPORTI		0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	5,8 (5,8)
Misure intermodali	Promozione interventi previsti anche dal PAN 2010 (infrastrutturali, intermodali e incremento dell'offerta di mobilità di mezzi di trasporto pubblici alimentati elettricamente)	0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	3,50 (3,50)

segue ALLEGATO 3: MISURE I CUI EFFETTI SONO INCLUSI NELLO SCENARIO CON MISURE				
MISURA	OBIETTIVO	2013	2015	2020
Misure di incentivazione per accelerare standard emissioni autovetture (Regolamento (EC) n. 443/2009)	Ridurre le emissioni medie del parco delle nuove autovetture	0,00	0,00	1,80 (1,80)
Rimodulazione fiscalità energetica	Favorire la diffusione di prodotti e servizi a basso contenuto carbonico anche con misure di informazione	0,00	0,00	0,50 (0,50)
TOTALE		1,78 (0,58)	11,81 (4,62)	65,97 (31,94)

È possibile scaricare il
DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
dai siti Internet
www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.it

ISSN: 2239-0928